



# COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

PROVINCIA DI LATINA

P.za Lanzuisi, n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT)

Telefono 0773.5221 - Fax 0773.546043 - [www.comune.sanfelicecirceo.lt.it](http://www.comune.sanfelicecirceo.lt.it)

## COPIA ORDINANZA S.U.A.P.

<b>N. 102</b> <b>DEL 06-12-2010</b>	<b>OGGETTO: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81, VERBALE N. 1/10 ELEVATO DAL COMANDO POLIZIA LOCALE A CARICO DEL SIG. ROMANI PAOLO</b>
--	---

### IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

(Sportello Unico per le Attività Produttive)

**-Visto** il decreto sindacale n. 10 del 10.11.2010 concernente il conferimento dell'incarico del Responsabile del Servizio SUAP;

**-Vista** la nota prot. n. 369/P.L. del 10.05.2010 con la quale il Comando di Polizia Locale del Comune di San Felice Circeo (LT), ha trasmesso il processo verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 1 del 02.05.2010 elevato a carico del Sig. ROMANI Paolo, nato a San Felice Circeo (LT) l' 1.7.1964 ed ivi residente in Viale Europa n. 1, per violazione agli artt. 13 e 25 della Legge Regionale n. 59 del 03.05.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, su un lotto di terreno di Mq. 4000 circa, ricadente in zona soggetta a vincolo di cui al D.L.vo n. 42/04, esercitava l'attività di campeggio a pagamento per camper, caravans e roulotte senza la prescritta autorizzazione;

**-Rilevato** che sono decorsi i termini previsti per il pagamento della sanzione in misura ridotta della somma indicata in calce al verbale di accertamento di violazione n. 01 del 02.05.2010;;

**-Constatata** la regolarità della contestazione-notificazione;

**-Visti** gli artt. 13 e 25 della Legge Regionale n. 59 del 03.05.1985 s.m.i.;

**-Vista** la propria Ordinanza n. 30 del 03.03.2006, avente ad oggetto "Sospensione immediata esercizio attività abusiva";

**-Visto** il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265;

**-Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**-Vista** la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

**-Ritenuto** equo applicare la sanzione prevista dall'art. 25, delle Legge n. 59 del 03.05.1985 nella misura di € 5.164,57, come prescritto;

## **INGIUNGE**

al Sig. **ROMANI Paolo**, come sopra generalizzato, di versare la somma di **€ 5.164,57** oltre ad **€ 5,60** per le ulteriori spese di spedizione e **€ 5,60** per spese di notifica a mezzo C/C postale n. 13079041 intestato a Comune di San Felice Circeo – Servizio di Polizia Urbana, entro gg. 60 dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Terracina entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica o conoscenza da parte dell'interessata.

E' fatto obbligo di trasmettere a questo Comune – Servizio S.U.A.P. le ricevute dei versamenti, entro gg. 10 dall'avvenuto pagamento.

La presente viene trasmessa in copia per quanto di competenza a:

- Al Comando Polizia Locale SEDE;
- Al Servizio di Tesoreria Comune di San Felice Circeo (LT);

Dalla Residenza Municipale, 06-12-2010

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

F.TO GIUSEPPE ROSINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-12-2010 con cronologico n. 1910.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCOTTI

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

San Felice Circeo, li 06-12-2010

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR.SSA ANGELINA TASCOTTI